

COMUNE DI ARBA
Provincia di Pordenone



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
“TARI”

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 23.07.2014)

(modificato con delibera C.C. n. 10 del 29/07/2015)

Art. 1- Istituzione della TARI

1. E' istituita nel Comune di ARBA la Tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'articolo unico, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. La TARI è una componente, riferita ai servizi, dell'Imposta municipale unica (IUC) ed è finalizzata alla copertura integrale degli oneri di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
3. L'applicazione della Tassa sui rifiuti nel Comune di ARBA è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto in esso non espressamente previsto, dai commi 639 – 668 e 682 – 701 del citato articolo unico della legge n. 147/2013, dall'art. 1, commi 161 – 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ogni altra disposizione di legge ivi richiamata.

Art. 2 – Presupposto applicativo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Non sono soggette al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e non operative, né le aree condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva.

Art. 3 – Articolazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è calcolata in base ai criteri determinati con il regolamento approvato con d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158. Essa si compone di una quota (definita anche "fissa") determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed in una quota (definita anche "variabile") rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Art. 4 – Copertura dei costi

1. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente con delibera del Consiglio comunale, assunta entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve assicurare la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I costi oggetto di copertura sono stabiliti annualmente nel piano finanziario redatto dal gestore del servizio.

Art. 5 – Superficie imponibile

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi ed alle tipologie di attività svolte.
2. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Nelle more dell'attuazione del criterio catastale previsto al secondo comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari ivi richiamate è quella calpestabile, al netto dei muri perimetrali ed interni. In sede di prima applicazione, il Comune assoggetta a tributo le superfici risultanti dalla banca dati della Tares.
4. La superficie imponibile degli immobili diversi da quelli indicati al comma 2 è costituita da quella calpestabile.
5. Non si considera imponibile la superficie dei locali o delle parti di locali con altezza inferiore a m 1,50 e di tutti gli spazi rientranti nelle previsioni dell'art. 11. Le scale interne non condominiali sono considerate esclusivamente nella propria proiezione orizzontale.
6. Le superfici imponibili sono arrotondate al metro quadrato per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,50 mq, o per difetto se inferiore.

Art. 6 – Classificazione delle utenze

1. Le utenze domestiche sono classificate in categoria unitaria. Per utenza domestica s'intende l'unità immobiliare destinata ad abitazione privata, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.
2. Le utenze non domestiche sono classificate, secondo i propri utilizzi e destinazioni d'uso, in categorie di attività omogenee in relazione alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti, secondo la tabella prevista nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Per l'individuazione della categoria di inserimento dell'utenza non domestica, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, ovvero, in subordine, alle risultanze del Registro delle Imprese, all'autorizzazione all'esercizio di attività, all'iscrizione in pubblici albi o registri o alla dichiarazione IVA. In mancanza di tali elementi, o in caso di difformità, si considera l'attività effettivamente esercitata, debitamente comprovata dal soggetto passivo o accertata dal Comune. Se l'attività non è espressamente menzionata nella tabella allegato A, è inserita nella categoria che presenta le maggiori affinità nella potenzialità produttiva di rifiuti.
4. Se all'interno di un medesimo locale od area scoperta sono esercitate più attività diversamente classificate, per le quali non sia possibile distinguere con certezza le rispettive aree di occupazione, la tariffazione è esercitata in base all'attività prevalente in relazione alla superficie occupata.
5. La tariffa applicabile all'attività economica, determinata secondo le disposizioni del presente articolo, è unica anche se l'azienda si compone di spazi con diverse destinazioni d'uso e/o ubicati in luoghi diversi.
6. Le classificazioni di cui al presente articolo sono preordinate all'attribuzione delle quote di tariffa di cui all'art. 3, e si applicano sino al perfezionamento di sistemi di misurazione puntuale delle quantità e qualità di rifiuti conferiti al servizio di raccolta dalle singole utenze.

Art. 7 – Utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare o delle persone comunque conviventi nell'unità abitativa.
2. Per le unità abitative occupate da nuclei familiari residenti si assumono le risultanze dell'anagrafe comunale. Si computano nel numero delle persone fisiche presenti anche i soggetti che dimorano stabilmente nell'immobile per più di 180 giorni nell'anno, pur se non risultino iscritti nell'anagrafe dei residenti.
3. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare sono comunicate d'ufficio dall'anagrafe comunale al funzionario responsabile della TARI. Le variazioni nel numero di soggetti conviventi o dimoranti non registrati nella popolazione residente devono essere comunicate dagli interessati con la dichiarazione di cui all'art. 16.
4. Su denuncia di parte, non sono computate nel nucleo familiare le persone ricoverate in lungodegenza in istituti di cura e case di riposo e le persone assenti, per comprovati motivi di studio o di lavoro, per un periodo superiore ai 180 giorni nell'anno, anche se la residenza non è trasferita nel luogo di ricovero, studio o lavoro. Se i soggetti di cui al presente comma sono gli unici componenti il nucleo familiare, l'unità immobiliare in cui essi risiedono è equiparata a quella tenuta a disposizione a sensi del comma 5 del presente articolo.
5. Per le utenze domestiche nelle unità immobiliari, tenute a disposizione da parte di persone fisiche che non vi risiedono, è prevista l'applicazione tariffaria considerando un numero fisso degli occupanti, stabilito in una unità. Nelle situazioni di comproprietà o di multiproprietà, si considera la media del numero dei componenti i nuclei familiari dei comproprietari o multiproprietari, arrotondato all'unità superiore qualora la parte decimale sia pari o superiore a 50.

(nuovo comma)

6. Per le utenze domestiche nelle unità immobiliari dei cittadini iscritti all'AIRE titolari di pensione estera si applica la riduzione di 2/3 della tassa e la computazione fissa di numero 4 componenti il nucleo familiare.

Art. 8 – Decorrenza e durata

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio la detenzione od il possesso dell'immobile, e termina nel giorno in cui viene a cessare la detenzione o il possesso dell'immobile.
2. In caso di inizio o cessazione in corso d'anno, la tariffa annuale della TARI è rapportata al periodo di detenzione o possesso.
3. Nelle utenze domestiche, il giorno di inizio e di cessazione della detenzione è attestato dalla variazione anagrafica. Nelle utenze domestiche prive di riscontro anagrafico e nelle utenze non domestiche, il giorno di inizio e di cessazione della detenzione è indicato nella denuncia del contribuente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 16. E' fatta salva la potestà accertativa del Comune, a sensi e per gli effetti dell'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 9 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali, spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (comprensivo di quota fissa e quota variabile), maggiorata fino ad un massimo del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo optare per il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone di occupazione di spazi ed aree pubblici. E' consentito conglobare il versamento della tariffa giornaliera all'interno del pagamento della Cosap.
6. Alla tariffa giornaliera si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 10 – Riduzioni per raccolta differenziata

1. In favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici, mediante compostaggio domestico, può essere stabilita, con la deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, una riduzione sino al limite massimo del 20% della quota variabile della TARI. L'agevolazione è richiesta con la denuncia di cui all'art. 16 o con apposita istanza, e decorre dall'anno solare successivo alla richiesta. Allo stesso modo deve essere segnalata l'eventuale cessazione nell'uso del compostaggio.
2. Ferme restando le previsioni di cui al primo comma, nelle more di attivazione di sistemi di verifica puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza, a tutte le utenze domestiche è riconosciuta una riduzione della tariffa del tributo, proporzionale alla riduzione di costi e all'incremento dei ricavi che il Comune abbia conseguito per effetto della raccolta differenziata e/o della valorizzazione dei rifiuti medesimi. L'entità della riduzione è accertata in sede di approvazione del conto consuntivo ed è applicata nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui il risparmio è stato conseguito.
3. Qualora siano attivati sistemi di verifica puntuale del rifiuto avviato da ciascuna utenza alla raccolta differenziata, la riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta esclusivamente agli utenti che hanno utilizzato i servizi di raccolta differenziata, in misura proporzionale all'apporto di ciascuno.

Art. 11 – Rifiuti speciali non assimilati

1. Non sono soggette al tributo le superfici o porzioni di superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, se il produttore ne dimostra l'avvenuto trattamento e/o smaltimento in proprio in conformità alle norme vigenti.
2. A norma dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, come emendato dall'art. 2, lettera e), d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68, si intendono produttivi di rifiuti speciali non assimilati:
gli ambulatori e laboratori medici, radiologici, dentistici, odontotecnici e di analisi;
le lavanderie a secco e le tintorie;
le officine meccaniche per veicoli e gommisti;

gli elettrauto;
i caseifici e le cantine vinicole;
le autocarrozzerie;
le falegnamerie;
le verniciature e le galvanotecniche;
le fonderie;
le officine ceramiche e di smalteria;
le officine metalmeccaniche, di carpenteria metallica e tornerie;
le tipografie, stamperie, e laboratori di incisioni;
le vetrerie;
i laboratori fotografici ed eliografici;
le imprese adibite a produzione di allestimenti pubblicitari e di insegne luminose;
le imprese di lavorazione di materie plastiche e vetroresine.

3. L'esclusione dal tributo si estende ai magazzini di materie prime e di merci facenti parte degli immobili di cui al comma 2, purché siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.

4. L'esclusione dalla TARI non comprende gli uffici e gli spazi adibiti ad attività amministrative, le sale d'attesa, gli spazi adibiti a cucina e mensa ed i locali di servizio, nonché ogni altra area o settore non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva.

5. Qualora sia impossibile, per carenza di elementi istruttori non altrimenti superabile, individuare e delimitare all'interno dell'unità produttiva le superfici di cui al presente articolo, si applicano le riduzioni forfettarie di cui all'allegato B al presente regolamento.

6. Il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, se eseguito in convezione con il Comune o con il gestore del servizio, comporta l'applicazione della TARI anche ai settori aziendali in cui tali rifiuti sono prodotti ed ai relativi magazzini. Il conferimento eseguito in carenza della convenzione di cui al presente comma comporta, oltre all'applicazione della TARI con le modalità di cui al periodo precedente, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12 – Recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, le utenze non domestiche hanno facoltà di avviare al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, anziché conferire al servizio urbano, i rifiuti speciali per i quali il Comune abbia deliberato l'assimilazione ai rifiuti urbani. In caso di esercizio della predetta facoltà, alle utenze medesime è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità oggetto di riciclo.

2. La riduzione prevista al comma 1 è applicata su richiesta di parte ed opera in misura proporzionale alla quantità di materiale avviato a riciclo rispetto alla quantità potenziale di rifiuto che si sarebbe conferito al servizio urbano in carenza di riciclo.

3. La richiesta di riduzione di cui al presente articolo dev'essere corredata di copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 d. lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal destinatario, o da adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle norme vigenti. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti interessati copia del modello unico di denuncia (MUD) o altra documentazione equipollente per l'anno di riferimento.

4. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta, previo parere ove necessario del gestore del servizio, con provvedimento motivato del funzionario responsabile, da emanarsi nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'istanza risulti incompleta, il termine decorre dalla presentazione degli atti e documenti richiesti ad integrazione della medesima. In caso di silenzio del funzionario nel termine di cui al presente comma, l'istanza si intende accolta.

5. In caso di successivo riscontro di difformità tra la dichiarazione di parte e le risultanze del MUD o dei documenti equipollenti, tali da comportare una minor riduzione tariffaria, si procede a recupero della quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 13 – Esclusioni dalla TARI

1. Oltre a quanto previsto negli articoli 11 e 12, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree in cui, per natura, destinazione o condizioni strutturali, non è possibile una qualsiasi produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati. Rientrano nelle previsioni del presente comma le unità immobiliari prive di utenze o allacci attivi alle reti di pubblici servizi (acquedotto, gas, energia elettrica) e non ammobiliate.

2. Le istituzioni scolastiche statali non sono soggette al tributo ed il relativo costo, da non computarsi nella determinazione degli oneri del servizio, è coperto con contributo erariale sostitutivo a sensi dell'art. 33 bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 14 – Agevolazioni e riduzioni

1. Nelle zone esterne al perimetro di raccolta, come individuate nel regolamento di disciplina del servizio di raccolta rifiuti e nelle relative delibere di attuazione, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa.

2. Il tributo è ridotto al 20% in caso di mancato svolgimento o di interruzione del servizio, da qualsiasi causa dipendente, qualora ne derivi situazione di danno o pericolo ambientale.

3. In caso di accertata impossibilità nel pagamento della TARI da parte di nuclei familiari economicamente disagiati, i servizi sociali comunali possono intervenire a copertura dell'obbligazione con un contributo totale o parziale in relazione all'entità del disagio. Il contributo è stabilito di volta in volta su relazione dei servizi ed è versato direttamente al Comune con operazione di giroconto contabile.

4. Il Consiglio comunale ha facoltà di introdurre, con disposizioni di rango regolamentare, esenzioni e riduzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento, a condizione che la copertura del mancato gettito sia iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e sia assicurata da risorse diverse dal gettito della TARI.

Art. 15 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 d. lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone, alla quale è riversato il relativo importo.

Art. 16 – Dichiarazione del contribuente

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla TARI.

2. Se vi sono più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.

3. I soggetti obbligati devono produrre al Comune la dichiarazione, redatta preferibilmente sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e scaricabili dal sito web comunale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio, che ne rilascia ricevuta, oppure inviata a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, fax, posta elettronica certificata o tramite procedura web allestita dal Comune. Nell'invio a mezzo del servizio postale, la dichiarazione si considera presentata nel momento della spedizione.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, che devono essere comunicate con apposita denuncia di variazione, soggetta al medesimo termine e modalità di cui al terzo comma. La denuncia di variazione non è necessaria in caso di mutamento del numero di componenti il nucleo familiare desumibile dalle risultanze dell'anagrafe.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia di attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale), destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione delle aree produttive di rifiuti speciali esclusi dalla privativa comunale e/o di rifiuti assimilati avviati al recupero, se esistenti;
- f. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna, se non già agli atti dell'ufficio;
- g. Data di inizio della detenzione o del possesso o di variazione degli elementi denunciati.

6. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale, oppure scannerizzata con allegata copia di documento di identità.

7. La dichiarazione di cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da un soggetto convivente, da un avente causa, o da altro soggetto che vi abbia interesse, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione medesima, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare il venir meno della detenzione o del possesso. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla porzione d'anno successiva al momento di efficacia della dichiarazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma precedente, il tributo non è dovuto per il periodo successivo alla cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di propria dichiarazione o di accertamento.

9. Nel caso di subentro di un soggetto ad un altro nella conduzione di un immobile, senza soluzione di continuità, la dichiarazione di inizio detenzione resa nel termine dal soggetto subentrante esonera il soggetto cessato dall'obbligo dichiarativo.

10. Nel caso di decesso del contribuente occorso nel secondo semestre dell'anno solare, il termine di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, ovvero di subentro di familiare convivente o di erede, è di un anno dalla data di apertura della successione.

11. Gli uffici dell'anagrafe e gli altri uffici comunali che, nell'ambito dei propri servizi al pubblico, riscontrino fattispecie di inizio, variazione o cessazione della soggettività passiva del tributo, sono tenuti a formulare ai contribuenti interessati l'invito a presentare la dichiarazione ai fini TARI, fornendo loro la modulistica ed ogni assistenza richiesta.

Art. 17 – Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune. L'amministrazione comunale ha facoltà di affidare la riscossione della tassa al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 24, comma 1, del Regolamento.

2. Il pagamento della TARI avviene, a scelta del contribuente, mediante modello F24, bollettino di conto corrente postale od altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali. Il Comune od il gestore del servizio provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la TARI, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000.

3. Con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe della TARI, il Consiglio comunale fissa il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo annuale, prevedendo non meno di due rate a cadenza semestrale. Qualora la delibera nulla disponga sul punto, si applicano le medesime rate previste per il pagamento dell'IMU. Il contribuente ha sempre facoltà di pagare l'intero importo in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza sono inseriti i conguagli a debito o a credito del contribuente derivanti dagli esercizi precedenti. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Nessun addebito di costi di riscossione può essere previsto a carico dei contribuenti per il pagamento spontaneo.

7. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento di cui al primo comma non esime il contribuente dall'obbligo di versamento del tributo; non possono tuttavia essere irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente in caso di mancata ricezione dell'avviso o se il termine di pagamento è inferiore a trenta giorni dalla data di spedizione dell'avviso. Gli uffici preposti sono tenuti a fornire ogni assistenza al contribuente cui non sia pervenuto, per qualsiasi motivo, l'avviso medesimo, anche mediante rilascio di duplicato del modello di pagamento. La prova della ricezione dell'avviso è a carico dell'ufficio impositore.

Art. 18 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, che non abbiano costituito oggetto di conguaglio con la TARI dovuta per gli anni successivi, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nel saggio legale tempo per tempo vigente, decorrenti dalla data dell'indebito versamento.
4. Se la riscossione della TARI è affidata al gestore del servizio di raccolta e smaltimento e rifiuti, allo stesso spettano anche le funzioni in materia di rimborso delle somme richieste dai contribuenti.
5. In alternativa alla domanda di rimborso, il contribuente ha facoltà di compensare gli importi indebitamente corrisposti con le somme dovute al Comune a titolo di TARI per altre annualità e/o altri immobili, anche se risultanti da avviso di accertamento. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, entro i sessanta giorni successivi, l'operazione di compensazione. Sono fatte salve ulteriori modalità di compensazione previste dal Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 19 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 15, sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tutte le voci di tributo, di interessi e di sanzioni, sia inferiore ad € 12,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. La previsione del secondo comma non si applica qualora il credito del Comune derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Art. 20 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le verifiche dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione della TARI. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dalle Agenzie fiscali dello Stato;
 - d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso al contribuente non inferiore a sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. .
2. Per le operazioni di cui al comma 1, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente, di quello dell'ufficio sovracomunale preposto alla gestione del tributo o di quello dell'impresa incaricata del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al Funzionario responsabile TARI, in via informatica, copia dei seguenti atti e provvedimenti:

- concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività economiche, fisse o itineranti;
- variazioni anagrafiche e di stato civile della popolazione residente.

4. Sono in ogni caso esclusi la richiesta di dati e notizie ai contribuenti e l'accesso diretto agli immobili, qualora gli elementi rilevanti per l'applicazione ed il controllo del tributo siano già in possesso dell'amministrazione comunale o possano essere desunti dalle banche dati a cui essa ha accesso o da informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata od il tributo doveva essere versato.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte del contribuente o dalla data in cui si considera perfezionata la notificazione.

Art. 21 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In presenza di pluralità di immobili, si considera omessa la dichiarazione se il mancato adempimento riguarda anche uno solo di essi. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche nelle annualità successive a quella in cui è avvenuta la violazione, sino all'anno nel corso del quale è presentata la dichiarazione tardiva del contribuente od è corretta la dichiarazione infedele.

4. Nei casi previsti nei commi precedenti, non si fa comunque luogo ad applicazione di sanzioni se dal mancato adempimento dichiarativo non è derivata evasione del tributo, né si è avuto pregiudizio all'azione di controllo del Comune.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze del tributo risultante dalla dichiarazione, qualora il contribuente non si sia avvalso del ravvedimento operoso secondo le norme vigenti, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per la sanzione di cui al presente comma non è ammessa definizione agevolata.

7. La sanzione di cui al comma 6 non è comunque applicata, a sensi dell'art. 17, comma 7, se l'avviso di pagamento non è stato inviato in forme atte ad assicurarne la conoscibilità da parte del contribuente, oppure se è stato inviato con preavviso inferiore a trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento.

8. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune invita il contribuente che non abbia rispettato le scadenze di pagamento a regolarizzare la propria posizione con avviso bonario inoltrato a mezzo

raccomandata o posta elettronica certificata, fissando un termine non inferiore a 30 giorni dalla sua ricezione. La sanzione per omesso versamento potrà essere irrogata solo a seguito della mancata ottemperanza all'avviso bonario.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario informativo di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), si applica la sanzione da € 100 ad € 500.

10. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi in favore del Comune, nel saggio legale tempo per tempo vigente, dalla scadenza del termine di pagamento al saldo.

Art. 22 – Rateazione e riscossione coattiva

1. Per la rateazione o dilazione delle somme dovute dai contribuenti in forza di atti impositivi, si osservano le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate.

2. Le somme dovute dai contribuenti, in forza di avvisi di accertamento non pagati nel termine o della decadenza da piani di rateazione, sono recuperate dal Comune mediante emissione di ingiunzione fiscale o altro titolo esecutivo ai sensi delle vigenti norme in materia. L'ingiunzione ovvero il diverso titolo esecutivo devono essere notificati al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 23 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie per le controversie relative alla TARI.

Art. 24 – Funzioni amministrative del gestore

1. Nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 1, comma 691, della legge n. 147/2013, e/o in conformità alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi a società *in house*, le funzioni di applicazione, accertamento e riscossione della TARI possono essere devolute al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. Se non diversamente previsto dalla deliberazione di avvalimento e dal disciplinare d'incarico, la devoluzione di cui al comma 1 comporta il trasferimento in capo al gestore delle funzioni e dei poteri pubblicistici necessari all'esercizio dei servizi affidati, inclusa la legittimazione sostanziale e processuale nei rapporti con i contribuenti. Il funzionario comunale designato a norma dell'art. 23 esercita le funzioni di vigilanza sull'operato del gestore e sul rispetto delle disposizioni che disciplinano l'incarico. I poteri previsti dal medesimo articolo sono esercitati da un soggetto designato dalla società di gestione, in possesso di adeguate capacità professionali e la cui nomina è sottoposta a preventiva approvazione del Comune delegante.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Alla medesima data è soppressa l'applicazione della Tares e del relativo Regolamento comunale di disciplina; restano esercitabili, sino ad estinzione dei relativi rapporti o prescrizione dei relativi diritti, le attività gestionali di riscossione, accertamento e rimborso inerenti alle annualità precedenti.

2. Mantengono validità ai fini del tributo rifiuti e servizi le denunce presentate dai contribuenti e gli avvisi notificati dall'ufficio ai fini dell'applicazione della soppressa Tares ovvero dei previgenti tributi in materia di raccolta e smaltimento rifiuti.

3. Le agevolazioni previste da disposizioni legislative e regolamentari previgenti e già riconosciute ai contribuenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che risultino compatibili con le disposizioni di quest'ultimo, continuano ad essere applicate senza necessità di nuove istanze o denunce.

4. Nelle determinazioni delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, il Comune ha facoltà di modificare i coefficienti di cui alla tabella Allegato 1 al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, nelle misure e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 652, legge n. 147/2013, come integrato dall'art. 2, lettera e)-bis, d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68.

Allegato A

Categorie di classificazione delle utenze non domestiche (art. 6 Reg.)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Allegato B

Riduzioni a forfait della superficie tassabile da applicarsi, qualora sia impossibile individuare, all'interno delle unità produttive, i settori in cui si generano di regola rifiuti speciali non assimilati.

La percentuale indica la parte della superficie complessiva dell'unità produttiva che rimane soggetta a TARI. La superficie, su cui si applica la percentuale, è calcolata al netto delle parti indicate nell'art. 5, comma 5, e nell'art. 11, commi 2 e 3, del Regolamento.

- Ambulatori e laboratori medici, radiologici, dentistici, odontotecnici e di analisi: 65%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriale: 75%
- Officine meccaniche per veicoli e gommisti: 55%
- Elettrauto: 65%
- Caseifici e cantine vinicole: 30%
- Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie: 55%
- Officine metalmeccaniche, di carpenteria metallica e tornerie: 55%
- Tipografie, stamperie, laboratori di incisioni, vetrerie: 75%
- Laboratori fotografici ed eliografici: 75%
- Produzione di allestimenti pubblicitari e di insegne luminose: 75%
- Lavorazione di materie plastiche e vetroresine: 75%